



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione civile FALLIMENTARE

i Giudici Delegati,

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione;

visto il D.L. 11/2020,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale data 12/03/2020, a conferma del provvedimento già emesso e recante le misure organizzative necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID 19 ,

Dato atto che il DL 11/2020 prevede la sospensione dei termini processuali fino al 22 marzo;

dato atto che nell'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, sono in vigore disposizioni eccezionali volte a limitare la massimo le occasioni di diffusione del contagio ai sensi del D.L. 8 marzo 2020;

ritenuto che, vista la attuale situazione sanitaria, in continuo divenire, ed il quadro legislativo di emergenza che ne deriva, sia quantomeno opportuno che le operazioni di vendita inerenti alle procedure concorsuali tengano conto della necessità di azioni coerenti e decise volte a prevenire al massimo le occasioni di diffusione del contagio; in relazione alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino in atto operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, si rende necessario adottare misure uniformi idonee a regolare l'attività dei professionisti;

ritenuto che, avuto riguardo alla *ratio* della predetta normativa, che le disposizioni di cui al d.l. n. 11/2020 trovino applicazione anche rispetto alle **procedure di vendita competitiva** di cui all'art. 107 l.fall.

DISPONGO

in riferimento a **tutti i procedimenti concorsuali attualmente pendenti**, ad integrazione e/o modifica di qualsiasi provvedimento emesso:

- 1) **sono sospesi** tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo 2020 e il 22 marzo 2020, mandando al Curatore / Commissario / Liquidatore Giudiziale ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita sospesa dal G.D. in ottemperanza al decreto legge 8 marzo 2020, n. 11"; il Curatore / Liquidatore Giudiziale / Professionista Delegato / gestore se incaricato delle vendite dovrà conseguentemente rifiutare il deposito di qualunque offerta che dovesse pervenire; ugualmente non potranno essere celebrati gli esperimenti di vendita fissati per il giorno 23 marzo 2020 in quanto la sospensione dei termini preclude, di fatto, la possibilità di depositare offerte tempestive. Eventuali offerte non potranno pertanto essere accettate; nel caso in cui vi siano buste già depositate con riferimento a esperimenti di vendita fissati sino al 23 marzo 2020, il Curatore / Liquidatore Giudiziale / Professionista Delegato inviterà la parte interessata a procedere al ritiro dell'offerta, con restituzione della documentazione e degli assegni depositati; la restituzione dovrà avvenire con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole

precauzionali igienico–sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, adottando le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata;

- 2) gli esperimenti di vendita che non verranno celebrati dovranno necessariamente essere oggetto, per fini prudenziali, di nuova fissazione in data successiva al 31 maggio 2020, al medesimo prezzo e con il rispetto dei termini necessari per l'espletamento delle pubblicità, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del giudice;
- 3) in relazione alle procedure nella quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino al 4 aprile 2020;
- 4) sono sospesi, sino al 4 aprile 2020, **gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili** per qualunque ragione;
- 5) **è sospesa**, sino al 4 aprile 2020, **l'attuazione degli ordini di liberazione a eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata l'aggiudicazione del bene**; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico – sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 6) **i termini per il versamento del saldo prezzo dei beni già oggetto di aggiudicazione** devono ritenersi **sospesi per il periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020**, riprendendo a decorrere successivamente a tale data.
- 7) **NON** subiscono sospensioni e/o rinvii le semplici procedure di invito a manifestare interesse per l'acquisto di un bene;

gli esperimenti di vendita già fissati a partire dal giorno 24 marzo 2020 e per i giorni successivi, in assenza di nuove disposizioni, **non subiranno rinvii e/o modificazioni** e le buste potranno essere regolarmente presentate e accettate fino al giorno precedente; i professionisti sono invitati ad assicurarsi che la vendita venga effettuata nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate al contenimento dell'epidemia, se del caso incentivando/permitteendo la partecipazione da remoto mediante strumenti informatici all'udienza di verifica delle offerte; qualora ragioni di opportunità lo richiedano, il professionista potrà chiedere con istanza motivata al GD la sospensione della vendita;

Si comunichi il presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, a NAVE, e si pubblichi il presente avviso sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 12/03/2020

I Giudici Delegati

Dott. Antonino Fazio



Depositato in Cancelleria

Piacenza li 12 MAR. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO

Dott. FEDERICO GIOCCARDI



Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano BRUSATI